

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2019, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente Relatore

riunitosi per decidere in ordine al deferimento nei confronti del C.I. "Valle Castiglione" (codice 124374), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Giovanni Tucci (tessera Fise n. 12658/G).

PREMESSO CHE

- con atto d'incolpazione depositato dell'11 settembre 2019, il C.I. "Valle Castiglione", in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Giovanni Tucci è stato deferito dalla Procura Federale per la violazione dell'art. 1, comma 1, secondo capoverso, e comma 2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'art. 2 del Codice di condotta FEI per il benessere del Cavallo del Regolamento di Giustizia FISE e del Regolamento EAD-ECM in quanto risultavano gravi carenze e irregolarità nella gestione e detenzione degli equidi presenti nella struttura;
- visti gli artt. 46, 47, 48 e 54 del Regolamento di Giustizia FISE, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 7 ottobre 2019, disponendo la comunicazione al Circolo Ippico Valle Castiglione ed alla Procura Federale;
- all'udienza del 7 ottobre 2019, presenti per la Procura Federale, con gli avv.ti Gian Paolo Guarnieri e Anselmo Carlevaro, e per il C.I. Valle castiglione, gli avv.ti Andrea Quintiliani e Giorgio Martellino, è stata discussa la causa;
- le Parti all'esito del contraddittorio e dopo aver visionato le foto offerte dalla difesa ritraenti le attuali condizioni del maneggio e degli equidi, hanno concordato per l'applicazione della sospensione ex art. 6, comma 1, lett. c) R.G. di 115 giorni, a decorrere dall'adozione dell'ordinanza cautelare, e, quindi, sino alla data del 7 novembre 2019;
- il Tribunale si è riservato.

RILEVATO CHE

- nell'ambito del procedimento PA 41/19, in data 11 luglio 2019 è stata depositata dal Procuratore Federale una richiesta di sospensione cautelare dell'affiliazione del C.I. "Valle Castiglione" e, per l'effetto, di divieto di svolgimento di qualsivoglia attività equestre federale;
- questo Tribunale con Ordinanza del 15.7.2019 rilevata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 52 Regolamento Giustizia, accoglieva "l'istanza della Procura Federale e, per l'effetto", applicava "la sospensione cautelare, per il periodo necessario al compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 57, comma 1, dell'affiliazione del C.I. "Valle Castiglione" con il divieto di svolgimento di qualsivoglia attività equestre federale nell'ambito del predetto



Federazione Italiana Sport Equestri

circolo ippico" e disponeva "l'audizione del legale rappresentante pro tempore del C.I. "Valle Castiglione" il giorno 18 luglio 2019, alle h. 10.00, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri, in Viale Tiziano n. 74, rammentandogli il proprio diritto di farsi assistere da un Difensore";

- in data 18.7.2019 il legale rappresentante pro tempore del C.I. "Valle Castiglione" non si presentava per l'audizione (comunicando soltanto successivamente di essere impossibilitato a partecipare, senza tuttavia chiedere la fissazione di un'ulteriore audizione);

- conseguentemente questo Tribunale adottava in pari data Ordinanza n. 33bis/2019 con la quale confermava la predetta misura cautelare;

- con atto di deferimento del 11.9.2019 la Procura Federale chiedeva al Tribunale di *"disporre, inaudita altera parte, la conferma dell'ordinanza cautelare n. 33bis/2019 prorogando la medesima sino alla pubblicazione del dispositivo della decisione relativa presente procedimento o di diversa data ritenuta opportuna";*

- questo Tribunale, considerato che nonostante le misure adottate dal Circolo Ippico "Valle Castiglione" seppur 'astrattamente idonee' al superamento delle gravi carenze igieniche, sanitarie e strutturali riscontrate in sede di ispezione, le condizioni delle strutture del C.I. "Valle Castiglione" e degli equidi ivi detenuti non apparivano ancora idonee allo svolgimento delle attività federali, con Ordinanza n.33ter/2019 confermava la predetta misura;

TENUTO CONTO CHE

- le gravi carenze igieniche, sanitarie e strutturali riscontrate in sede di ispezione non sono state contestate dalle difese del Deferito;

- la condotta processuale del deferito è stata improntata alla massima collaborazione;

- il deferito si è attivato al fine di porre rimedio alle gravi criticità rappresentate e ha posto in essere molteplici misure finalizzate a garantire il rispetto della normativa federale e il benessere degli equidi;

P.Q.M.

- il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, comma 1, secondo capoverso, e comma 2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché l'art. 2 del Codice di condotta FEI per il benessere del Cavallo del Regolamento di Giustizia FISE,

APPLICA

- al C.I. Valle Castiglione, in epigrafe generalizzato, la sospensione *ex art. 6, comma 1, lett. c)* del Regolamento di Giustizia FISE per 115 (centoquindici) giorni e, quindi, sino al 7 novembre 2019.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 12 novembre 2019.



Federazione Italiana Sport Equestri

PRESIDENTE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Paolo Clarizia